

N. 02593/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02294/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Aspat - ass.ne Sanita' Privata Accreditata Territoriale, C.R.R.S. Srl, Ass.Ne Famiglie Subnormali e Min. Psicici, S.S.R. Srl, Centro Juventus Vibonati Srl, Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito O.N.L.U.S., Centro di Riabilitazione Motoria Srl, L'Incontro Sas Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione, L'Oasi - Centro Residenza di Riabilitazione Neuromotoria Per Anziani e Disabili Srl, C.T.F. Srl, C.T.H. Posillipo (Coop. Sociale) O.N.L.U.S., A.I.A.S. Sez. Nola O.N.L.U.S, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, viale Gramsci, n. 10;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81; Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Reg.

Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

A.S.L. Napoli 1 Centro, n.c.;

A.S.L. Napoli 2 Nord, n.c.;

A.S.L. Napoli 2 Sud, n.c.;

A.S.L. Avellino, n.c.;

A.S.L. Caserta, n.c.;

A.S.L. Benevento, n.c.;

A.S.L. Salerno, n.c..

per l'annullamento

con ricorso originario:

- del decreto n. 6 del 4.2.2010 (in BURC n. 14 del 15.2.2010) del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del Settore Sanitario della Regione Campania di ricognizione della delibera di G.R. n. 1267 del 2009 e di tutti i suoi allegati, di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

con motivi aggiunti depositati in data 16 settembre 2011:

- dei medesimi atti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Commissario Per L'Attuazione del Piano di Rientro;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'ASPAT, in qualità di associazione rappresentativa della Sanità privata Accreditata, unitamente ad alcune strutture che gestiscono o intendono

gestire in accreditamento col S.S.R. prestazioni nell'ambito di residenze assistenziali per anziani (RR.SS.AA.), ha impugnato il decreto n. 6 del 4.2.2010 (in BURC n. 14 del 15.2.2010) del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario in Campania, il quale, mediante modifica ed integrazione del contenuto dispositivo dell'impugnata D.G.R.C. n. 1267 del 16 luglio 2009, ha proceduto alla fissazione delle tariffe per le prestazioni socio-sanitarie erogate dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per disabili gravi, anziani non autosufficienti e demenze di cui alla l.r. n. 8 del 2003.

Censura la violazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 e dell'accordo Stato-Regione approvato con dGR n. 460 del 2007, per omissione dei pareri ministeriali, per mancanza di contraddittorio e partecipazione con i soggetti interessati nella formulazione della tariffa prestazionale; si duole, poi, della violazione della legge n. 320 del 2000 e del d.lgs. n. 109 del 1998 in tema di determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali i Comuni singoli o associati in Ambito Territoriale.

Deduce infine vizi di illegittimità derivata rispetto alla precedente delibera regionale n. 1267 del 2009 di approvazione tariffaria.

Si sono la Regione Campania ed il Commissario, che concludono per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

A seguito di accesso, dispiega motivi aggiunti con i quali denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione alla base della determinazione tariffaria.

A seguito del rinvio del 23 gennaio 2013, all'udienza dell'8 maggio 2013 la causa è trattenuta in decisione.

Va innanzitutto disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale in considerazione del difetto di legittimazione dei ricorrenti e del carattere generale degli atti impugnati.

Infatti, in disparte il rilievo che il ricorso è formulato anche dai singoli

centri interessati, l'associazione ricorrente ha fra i propri fini la difesa della categoria dei centri accreditati per la branca di riferimento, rispetto alla quale è essenziale una corretta determinazione dei profili tariffari delle prestazioni sanitarie da rendere in regime di accreditamento; quanto al secondo aspetto vale appena evidenziare che le determinazioni tariffarie hanno carattere immediatamente lesivo dell'interesse legittimo vantato dai ricorrenti e possono pertanto formare oggetto di autonoma e diretta impugnazione (cfr. Cons. St., sez. V, 12/2/2003, n. 751); tant'è che la vicenda qui in esame si è già sviluppata nel corso di molteplici controversie tra le parti.

Venendo al merito, va osservato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 741 del 2013, ha riformato la sentenza resa da questo Tribunale, n. 27563 del 2010, proprio in tema di determinazione, da parte della Regione Campania, delle tariffe per le prestazioni erogate da RR.SS.AA. e Centri Diurni, di cui alla legge regionale n. 8/2003, che disciplina la realizzazione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RR.SS.AA.) pubbliche e private e delle strutture semiresidenziali nell'ambito dei principi e degli specifici atti di indirizzo e di coordinamento di riordino sanitario dello Stato in merito alle attività residenziali e semiresidenziali.

In particolare il Giudice d'appello ha annullato il decreto n. 6 del 2010 in questa sede gravato, con il quale il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario in Campania ha modificato ed integrato il contenuto dispositivo dell'impugnata D.G.R.C. n. 1267 del 16 luglio 2009 per tener conto delle osservazioni formulate in sede di parere ministeriale, provvedendo tra l'altro, per quanto qui specificamente interessa, a rimodulare i tempi di assistenza della figura professionale "OSS" per il modulo "RSA medio livello assistenziale", con connessa modifica dei requisiti organizzativi e di personale per l'accreditamento

istituzionale delle RR.SS.AA. per anziani non autosufficienti, e conseguentemente a modificare le tariffe approvate con la predetta D.G.R.C. n. 1267 del 2009; ad estendere la loro applicazione alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai centri provvisoriamente accreditati ex art. 26 legge 833/78 che, abbiano o meno presentato istanza di riconversione in RSA e/o Centro diurno, assistano utenti in regime residenziale e semiresidenziale che hanno superato il 240 gg. di permanenza e, sotto la ricorrenza di determinate condizioni, da strutture sociosanitarie per anziani, disabili e demenze; nonché ad adottare le “Linee di indirizzo sulla compartecipazione sociosanitaria” a suo tempo trasmesse dall’Assessore regionale alle Politiche Sociali con nota n. 3384/SP del 30 dicembre 2009, recanti, altresì, lo schema di regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie per i Comuni associati in ambiti territoriali, stabilendo che in applicazione di tali Linee di indirizzo i Comuni/utenti dovranno versare all’A.S.L. di competenza la quota di compartecipazione sociale con le modalità e secondo le procedure che saranno comunicate dalla stesse AA.SS.LL., e che i Comuni, nel determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, debbono attenersi ai criteri di cui alle predette “Linee di indirizzo”, che individuano i criteri regionali ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 11/2007.

Va rilevato che il presente ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto commissariale impugnato è già stato annullato in sede giurisdizionale, con effetti *erga omnes* (trattandosi di atto a contenuto generale), da C.d.S. n. 741 del 18 gennaio 2013, depositata in data 11 febbraio 2013 (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., 1469/2009, n. 4977 e 7771/2003, n. 1142/2000; Tar Lazio, n. 10239/2009).

Alla luce di tale circostanza e tenuto conto della particolarità della vicenda e

delle questioni trattate, il Collegio ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa, mentre il contributo unificato, per il criterio della soccombenza virtuale, va posto a carico della struttura commissariale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili. Spese compensate e contributo a carico della Commissario ad acta per il rientro sanitario come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)